



comune di
PRATO

**Regolamento per l'occupazione
temporanea di suolo pubblico
mediante strutture esterne per
ristoro all'aperto (dehors)**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 56 dell' 11.07.2012

INDICE

- Articolo 1: Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2: Definizioni
- Articolo 3: Durata delle concessioni
- Articolo 4: Tipologie, caratteristiche e ambiti di collocazione dei dehors.
- Articolo 5: Ubicazione dimensioni e caratteristiche
- Articolo 6: Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione.
- Articolo 7: Obblighi del titolare della concessione
- Articolo 8: Rinnovo della concessione e trasferimento della titolarità
- Articolo 9: Abusivismo
- Articolo 10: Decadenza, annullamento, sospensione e revoca della concessione
- Articolo 11: Controllo e sanzioni
- Articolo 12: Danni arrecati
- Articolo 13: Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATI:

Allegato A: Ambiti

ARTICOLO 1 : Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione a titolo temporaneo del suolo pubblico, o privato ad uso pubblico (fatto salvo quanto previsto all'allegato D del Regolamento edilizio in merito agli spazi pertinenziali), mediante strutture esterne di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati ai sensi del titolo II - capo VI della Legge Regionale Toscana 7/02/2005 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' possibile anche rilasciare concessioni di suolo pubblico per spazi di cortesia all'aperto ad attività artigianali alimentari, quali gelaterie e similari, (non in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme citate al punto precedente), su area pubblica ed in strutture conformi alla tipologia "A" di cui al successivo art.4, purché non sia effettuata la somministrazione assistita di alimenti e vivande.

ARTICOLO 2 : Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intendono quelle strutture precarie, mobili, facilmente smontabili e rimovibili, collocate temporaneamente ed in modo funzionale e armonico in aree pubbliche o private ad uso pubblico, al fine di costituire, delimitare e arredare lo spazio oggetto dell'occupazione.
2. Nei dehors non sono ammessi magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

ARTICOLO 3 : Durata delle concessioni

1. I dehors sono temporanei e le autorizzazioni/concessioni sono rilasciabili per un periodo non superiore a mesi sei.
2. Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo ai sensi del successivo art. 8.

ARTICOLO 4 : Tipologie, caratteristiche e ambiti di collocazione dei dehors

1. I dehors devono essere conformi alle seguenti tipologie:
 - A. Tavolini, sedie con possibilità di installazione di ombrelloni o tende;
 - B. Tavolini, sedie e ombrelloni o tende, delimitati da ringhiere o pannellature vetrate, con presenza di pedana;
 - C. Tavolini e sedie, delimitati da ringhiere o pannellature vetrate, con presenza di pedana muniti di copertura in tessuto teso;
 - D. Strutture interamente chiuse, per le quali occorre idoneo titolo edilizio.

L'area occupata dai dehors non potrà essere delimitata da elementi, quali fioriere, paletti, transenne, sbarre o elementi vari di arredo, diversi da quelli sopra indicati. Eventuali fioriere potranno essere inserite nella parte in elevato della ringhiera.

2. I componenti dei dehors devono essere realizzati in conformità alle seguenti prescrizioni tecniche e qualitative:

Tavolini e sedie.

Tavolini e sedie dovranno essere coordinati, in foggia tradizionale e design essenziale. I materiali ammessi sono: legno naturale, mordenzato o tingeggiato, in colori chiari nella gamma del bianco/beige, metallo verniciato nella gamma dei grigi, fino al grigio – verde, con finitura opaca, semilucida o micacea, vimini. Gli elementi in tessuto dovranno essere in tinta unita colore bianco/ecru.

Ombrelloni e tende.

Gli ombrelloni dovranno essere di forma quadrata o rettangolare, in tessuto di cotone, impermeabile, antimuffa e ignifugo, di colore chiaro naturale o ecru, in tinta unita.

Al posto degli ombrelloni, su edifici non sottoposti a tutela della Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici (S.B.A.A), sono ammesse tende a rullo con ancoraggio mediante aste fisse incernierate alla muratura realizzate in tessuto impermeabile, antimuffa e ignifugo, di colore chiaro naturale o ecru, o in altro colore consono col contesto architettonico di inserimento e comunque in tinta unita. Tali tende a muro dovranno essere realizzate in conformità col Regolamento Comunale vigente in materia; sono ammesse strutture che superano la dimensione geometrica delle aperture di prospetto previo parere vincolante dell'Ufficio Comunale competente ai fini della tutela stilistico architettonica del complesso edilizio nel quale vengono inserite.

Su ombrelloni e tende non è consentito apporre messaggi pubblicitari ad eccezione del nome dell'attività.

Pedane.

Le pedane dovranno essere in legno mordenzato o verniciato nella tonalità del marrone; gli elementi metallici saranno tingeggiati nella gamma dei grigi con finitura opaca, semilucida o micacea .

Ringhiere e pannellature vetrate.

Le ringhiere metalliche dovranno essere verniciate nella gamma dei grigi con finitura opaca, semilucida o micacea.

Le pannellature vetrate dovranno essere trasparenti di tipo antinfortunistico, improntate al minimalismo costruttivo.

Coperture.

La copertura dovrà essere di tipo "piano", installata su una struttura autoportante con montanti metallici di caratteristiche e finiture analoghe al punto precedente, realizzata in tessuto naturale tesato, colore chiaro tipo ecru, o in altro colore consono col contesto architettonico di inserimento, comunque in tinta unita, ignifugo, impermeabile e antimuffa. Sulle coperture non è consentito apporre messaggi pubblicitari ad eccezione del nome dell'attività.

La gamma colori individuata nel presente comma deve essere compatibile con il contesto urbano di riferimento e più specificatamente con la tavolozza cromatica

“Colori della tradizione per il decoro urbano del centro storico” del Piano del Colore adottato dall’Amministrazione Comunale.

L’utilizzo di componenti di tipologia diversa da quelle sopra descritte potrà essere autorizzato solo previa presentazione di una motivata soluzione progettuale che tenga conto del contesto architettonico di inserimento.

3. La collocazione dei dehors è disciplinata dai seguenti ambiti, individuati nell’apposito elaborato grafico (allegato 1):
 - Ambito 1: è consentita soltanto l’installazione della tipologia “A”
 - Ambito 2: è consentita soltanto l’installazione delle tipologie “A” e “B”
 - Ambito 3: è consentita l’installazione delle tipologie “A”, “B” e “C”. In questo ambito rientrano i nuclei storici delle frazioni.
 - Restante territorio comunale: è consentita l’installazione di tutte le tipologie.
4. I dehors devono garantire una buona accessibilità, con pieno rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, anche nel razionale disimpegno distributivo. Le strutture devono caratterizzarsi per un basso impatto sul piano visivo, su quello acustico e sensoriale in genere.
5. Tutte le strutture e gli elementi elencati devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo né all’edificio.
6. Sui dehors sono ammessi, ove consentiti e nei limiti previsti dal regolamento comunale per la pubblicità, soltanto insegne di esercizio con esclusione di messaggi pubblicitari di terzi produttori di generi di consumo.
7. I dehors e l’area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione e di pulizia in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l’incolumità delle persone. I dehors dovranno essere attrezzati con appositi contenitori di rifiuti in materiale analogo a quelli degli arredi.
8. I dehors e tutti i loro componenti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.
9. I dehors non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, lati ed elementi poco visibili o mal posizionati, tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all’incolumità dei bambini e dei disabili.

ARTICOLO 5 : Ubicazione, dimensioni e caratteristiche

1. I dehors devono essere attigui all’esercizio e non possono eccedere il tratto di facciata interessato dall’attività commerciale a cui si riferiscono.
Per motivate situazioni, esclusivamente nelle zone soggette a limitazioni di traffico, può essere ammesso il posizionamento delle strutture sul lato opposto della strada, valutandola in relazione alla situazione di traffico ed alle caratteristiche di decoro del luogo di inserimento.

2. È possibile occupare un maggior fronte rispetto al tratto di facciata interessato dall'attività commerciale previo consenso dei frontisti aventi diritto.
3. La lunghezza massima del dehors non dovrà comunque essere superiore a ml.12,50.
4. Per i dehors che insistono su aree soggette a vincolo architettonico o ambientale, diretto o riflesso, è necessario, prima della loro installazione, il nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici (S.B.A.A).
5. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi, tabernacoli, oppure costituire elemento di disturbo di altri elementi architettonici e monumentali di rilevanza storico-religiosa.
6. La collocazione dei dehors deve essere conforme alle norme del Codice della Strada (C.d.S.). In particolare, i dehors, in prossimità di intersezioni stradali, non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza e non possono ricadere all'interno del triangolo di visibilità così come definito dal C.d.S. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione delle strutture esterne o pedane occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sulla base delle prescrizioni del competente Servizio tecnico comunale. Sarà comunque sempre vincolante il parere dell' Ufficio tecnico comunale competente in materia di viabilità e traffico.
7. Qualora il dehors occupi una parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, con spesa a carico del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza della struttura.
8. La distanza fra i dehors e i passi carrai e qualsiasi ostacolo presente sullo spazio pubblico non deve essere inferiore a metri 1,50. Per le alberature la distanza sarà vincolata dalle valutazioni in merito che saranno espresse dall' Ufficio Comunale competente.
9. I dehors installati in strade aperte al transito veicolare devono rispettare le seguenti condizioni:
 - non è consentita l'occupazione con pedane a cavallo del marciapiede;
 - essere conformi a quanto previsto all'art. 20 del C.d.S. e alla normativa in materia di barriere architettoniche;
 - l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - i dehors potranno essere collocati in aree destinate a parcheggio, previo assenso dell'Ufficio comunale competente e nel rispetto delle norme contenute nel C.d.S.
10. I dehors installati nelle aree pedonalizzate devono rispettare le seguenti condizioni:
 - lasciare libera un'ideale corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso, tale che garantisca anche il passeggio pedonale in sicurezza;
 - essere collocati a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede e nel caso invece di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso; qualora il marciapiede esistente risulti di misura inferiore a m. 1,50, questa misura deve essere comunque ricavata, utilizzando una porzione della pedana del dehors da lasciare libera per il passaggio pedonale.

11. Gli elementi portanti e di tamponamento dei dehors e tutti gli impianti accessori realizzati, nonché la loro installazione, devono essere conformi alle vigenti normative in materia in relazione alla specifica destinazione d'uso.
12. La copertura dei dehors deve essere posta ad un'altezza non superiore a m. 2,40 e non inferiore a m. 2,20 dal piano di calpestio.
13. La superficie coperta del dehors deve comunque essere inferiore a mq. 60,00. Per motivate esigenze l'installazione di dehors relativi alla tipologia espressa all'art. 4, comma 1, tipologia A., può essere autorizzata in deroga al suddetto limite.
14. Parapetti e ringhiere dovranno avere un'altezza massima di m. 1,20. Le pannellature vetrate dovranno avere un'altezza massima di m. 1,60 e non potranno comunque essere posizionate sul lato del dehors prospiciente l'esercizio di riferimento.
15. La pedana dovrà essere realizzata in legno, chiusa fino a terra in modo da evitare accumuli di sporcizia ed assicurare il naturale deflusso delle acque piovane nelle caditoie esistenti. La quota di imposta del piano di calpestio non potrà superare l'altezza di metri 0,15 dal piano pavimentato ed in ogni modo si dovrà raccordare con l'altezza del marciapiede esistente. La pedana dovrà essere del tipo galleggiante, facilmente ispezionabile, idonea a sopportare i carichi di esercizio e montata in modo tale da non arrecare danno alla pavimentazione stradale.
16. Per strutture soggette a nulla-osta prevenzioni incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, tale atto dovrà essere prodotto ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione.
17. Negli spazi pubblici o di uso pubblico quali parchi, giardini ed altre aree scoperte diverse dalle precedenti, non soggette al nulla – osta della S.B.A.A., non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dagli uffici comunali competenti al rilascio della concessione.

ARTICOLO 6 : Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione.

1. Per ottenere la concessione all'installazione del dehors, il legale rappresentante dell'esercizio deve presentare a Società Risorse S.p.A. (So.Ri. Spa), che assume il ruolo di Responsabile del Procedimento, formale istanza in bollo, obbligatoriamente su apposito modulo, completa di tutta la documentazione richiesta su supporto informatico.
2. La richiesta deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data in cui si intende installare il dehors; l'inosservanza di tale indicazione non obbliga il Responsabile del procedimento al rilascio del provvedimento entro i termini previsti nell'istanza, comunque nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto al comma successivo.

3. L'esito del procedimento sarà comunicato da So.Ri. Spa entro 60 giorni dall'inoltro dell'istanza.
4. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, redatta da un tecnico abilitato alla professione, competente a redigere la stessa:
 - a. estratto planimetrico in scala 1/2000 indicante l'esatta ubicazione del dehors;
 - b. planimetria in scala 1:100, nella quali siano evidenziati tutti i riferimenti in relazione all'attività e allo stato di fatto dell'area interessata su cui il dehors viene a collocarsi, incluso segnaletica stradale orizzontale e verticale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi, ecc.;
 - c. planimetria in scala 1:50 nella quale devono essere indicate le caratteristiche tipologico costruttive del dehors incluso piante, prospetti e sezioni quotate; l'elaborato grafico dovrà altresì riportare la collocazione del dehors nel contesto urbano circostante per un'adeguata comprensione dell'inserimento architettonico e ambientale (per le tipologie B,C,D);
 - d. relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento proposto, con indicate la tipologia e le caratteristiche degli elementi costitutivi in osservanza ai disposti previsti dal precedente art. 4, e l'idonea relazione previsionale di impatto acustico (per le tipologie B,C,D);
 - e. dichiarazione circa la necessità di non dover acquisire nulla-osta prevenzione incendi (per le tipologie B,C,D);
 - f. dichiarazione tecnica attestante che le strutture statiche e gli impianti eventualmente installati saranno realizzati in conformità a tutte le normative vigenti in materia; le certificazioni di legge relative alla staticità e agli impianti dovranno essere acquisite dal titolare dell'attività e conservate presso l'esercizio e rese disponibili ad ogni controllo, pena la decadenza della concessione (per le tipologie B,C,D);
 - g. fotografie a colori, frontali e laterali, del luogo dove il dehors dovrà essere inserito; potrà essere richiesta foto simulazione dell'inserimento del dehors per significativi o particolari contesti architettonici (per le tipologie C,D);
 - h. dichiarazione del richiedente attestante che l'installazione del dehors non pregiudica eventuali diritti di terzi (es. diritto condominiale, vicinato ecc.) anche per l'eventualità in cui l'occupazione si estenda in aree limitrofe rispetto alla proiezione dell'esercizio di somministrazione richiedente;
 - i. dichiarazione con la quale il titolare del dehors si impegna a non installare le strutture prima dell'ottenimento del nulla osta della competente S.B.A.A. così come previsto dal comma 4 dell'art. 5, ovvero attestazione che non necessita di detto nulla osta;
5. Prima del ritiro della concessione, per le tipologie di dehors "B", "C" e "D" dovrà essere presentata una cauzione, anche mediante sottoscrizione di apposita polizza fideiussoria, a garanzia della corretta installazione, tenuta in modo decoroso ed eventuale rimozione coatta del dehors, alle condizioni previste nell'apposito modello di presentazione e per un importo di € 2.500,00 per la tipologia di dehors "B" e di € 5.000,00 per le tipologie di dehors "C" e "D"; tali importi potranno essere adeguati e/o modificati con Deliberazione di Giunta Comunale.

6. Prima della redazione e presentazione definitiva degli elaborati, al fine di agevolare la corretta predisposizione della documentazione tecnica, i richiedenti potranno acquisire un parere preventivo da parte dell'Ufficio comunale competente, relativamente agli aspetti di compatibilità architettonica.
7. L'esito dell'istruttoria sarà determinato dai pareri vincolanti dei seguenti soggetti attualmente così individuati:
 - Servizio comunale competente in materia di Edilizia e Attività economiche
 - Servizio comunale competente in materia di Mobilità, Strade e Centro Storico
 - Servizio comunale competente in materia di Ambiente.
 - S.B.A.A. nei casi di dehors che insistano su aree soggette a vincolo architettonico o ambientale, diretto o riflesso

I pareri degli uffici comunali saranno acquisiti da So.Ri. Spa attraverso posta elettronica, allegando la documentazione su supporto informatico e dovranno essere espressi entro 15 giorni dal ricevimento o, in caso di necessità, attraverso una conferenza di servizi, da tenersi entro la stessa scadenza. In caso sia necessario il parere della S.B.A.A., questo verrà richiesto da So.Ri. Spa, dopo l'ottenimento del parere positivo degli uffici comunali.

ARTICOLO 7 : Obblighi del titolare della concessione

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione certificando la stipula della garanzia di cui all'art. 6, comma 5, a pena di inefficacia dell'atto;
- b. utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante, a pena di revoca temporanea della concessione;
- c. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e in normative e regolamentazioni vigenti in merito, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- d. conservare la concessione, con allegata la documentazione atta alla giustificazione di variazioni di titolarità sia permanenti che temporanee, nel luogo ove è esercitata l'attività rendendola accessibile ad ogni richiesta degli organi di controllo.

ARTICOLO 8 : Rinnovo della concessione e trasferimento della titolarità

1. Le concessioni possono essere rinnovate presentando apposita richiesta a So.Ri. Spa entro la scadenza del periodo corrente autorizzato.
2. Nella richiesta il concessionario dovrà far riferimento ai termini della concessione originaria, e autocertificare che le situazioni di fatto e di diritto inerenti gli aspetti soggettivi (requisiti del richiedente) e oggettivi (dimensioni e caratteristiche della struttura), in essa contenuti, siano immutati.
3. Il rinnovo sarà concesso alle seguenti condizioni:
 - a. invarianza della struttura del dehors rispetto a quella autorizzata;
 - b. mantenimento della garanzia prestata per il dehors;
4. Il rinnovo non sarà concesso nei seguenti casi:
 - a. ipotesi progettuale di variazione della situazione originale autorizzata; in questa ipotesi sarà necessario presentare nuova richiesta secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del presente Regolamento;
 - b. presenza di irregolarità nel versamento del canone di occupazione del suolo pubblico (Canone) durante il periodo concesso;
 - c. presenza di contestazioni notificate al concessionario, divenute definitive, relative a violazioni inerenti il presente Regolamento;
 - d. nel caso in cui il Comune ritenga di riprendere possesso dell'area pubblica in precedenza concessa, ovvero abbia proceduto ad una nuova valutazione in ordine all'utilizzo dell'area stessa.
5. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità dell'attività cui è collegata la concessione, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione esistente, dovrà comunicare a So.Ri. Spa la variazione di titolarità assumendosi gli obblighi contrattati con il provvedimento di concessione rilasciato.
6. Nel caso di trasferimento temporaneo della titolarità dell'azienda, il soggetto titolare della concessione può indicare, mediante comunicazione scritta, come soggetto obbligato al pagamento il soggetto subentrante, rimanendo comunque obbligato in solido al pagamento del Canone stesso.

ARTICOLO 9 : Abusivismo

1. I dehors saranno considerati abusivi nei seguenti casi:
 - a. mancanza concessione;
 - b. mantenimento della struttura a seguito di notifica di annullamento, sospensione, revoca, decadenza o scadenza della concessione;
 - c. mancato pagamento del Canone;

- d. violazione delle prescrizioni obbligatorie previste nel provvedimento di concessione.

ARTICOLO 10 : Decadenza, annullamento, sospensione e revoca della concessione

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti di legge da parte del soggetto concessionario;
 - b. abusivismo come definito nel precedente art. 9;
 - c. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o nel presente regolamento;
 - d. per installazione del dehors in modo difforme dal progetto oggetto della concessione;
 - e. per uso improprio del dehors o effettuazione dell'occupazione di suolo in contrasto con le normative o i regolamenti vigenti;
 - f. mancata acquisizione e conservazione presso l'attività delle certificazioni attestanti che le strutture statiche e gli impianti eventualmente installati sono stati realizzati in conformità di tutte le normative vigenti in materia.
2. La decadenza della concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo permesso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato a ripristinare la condizione del suolo come precedente l'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, il Comune provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
3. L'annullamento della concessione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità dell'atto e/o del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso.
4. Tutte le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e possono sempre essere sospese e revocate anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; la sospensione e la revoca sono efficaci dalla data di notificazione del provvedimento e determinano la inidoneità dell'atto impugnato a produrre ulteriori effetti.
5. Per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune e da altri enti pubblici territoriali l'organo competente può sospendere la concessione fino ad un massimo di 5 giorni senza che il titolare possa vantare alcun rimborso o detrazione del Canone. Per sospensioni superiori a 5 giorni il titolare della concessione avrà diritto al rimborso o alla detrazione del Canone, senza interessi, relativamente ai giorni eccedenti detto limite. La sospensione può essere concordata con il concessionario anche al momento del rilascio dell'atto in questione, ovvero con apposito atto con le stesse modalità previste per la revoca.
6. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

7. Per effetto di provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse il concessionario resterà comunque obbligato a ripristinare il bene nella condizione originaria, evitando danni al Comune ed a terzi.
8. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

ARTICOLO 11 : Controllo e Sanzioni

1. La So.Ri. Spa è individuata come il soggetto deputato al controllo del rispetto del presente regolamento, e all'accertamento, la segnalazione agli organi verbalizzanti e la successiva diffida (con un termine assegnato agli interessati non superiore a 15 giorni), per l'adeguamento e/o la rimozione dei dehors la cui concessione sia ritenuta decaduta ai sensi dell'articolo precedente;
2. Alla scadenza del termine assegnato La Società Risorse S.p.A predispone e richiede l'emissione di idonea ordinanza di rimozione al competente ufficio comunale, prevedendo un termine di esecuzione non superiore a 30 giorni per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato;
3. In caso di inadempienza La Società Risorse S.p.A provvede all'esecuzione di ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
4. In caso di ulteriori casistiche sarà proceduto facendo riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento del "Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche"

ARTICOLO 12 : Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature, al patrimonio verde, al patrimonio culturale o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al soggetto autorizzato le spese sostenute, oltre a segnalare l'accaduto al Corpo di Polizia Municipale e alla S.B.A.A. (nei casi di competenza), per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 : Disposizioni transitorie e finali

1. Le occupazioni di suolo pubblico o privato ad uso pubblico effettuate coi dehors sono soggette al canone di occupazione suolo pubblico (Canone). Per quanto non previsto nel presente documento ma attinente alla materia trattata, si fa riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento del "Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche".

2. I dehors autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e conformi, per dimensione planimetrica o tipologia della struttura realizzata, a quanto previsto nel titolo autorizzativo, dovranno essere resi conformi al presente regolamento, previa idonea richiesta, entro un anno dall'approvazione dello stesso o cinque anni dalla data del primo rilascio del titolo autorizzativo.
3. I dehors autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma difformi, per dimensione planimetrica o tipologia della struttura realizzata, a quanto previsto nel titolo autorizzativo, dovranno essere resi conformi al presente regolamento, previa idonea richiesta, entro il 31 maggio 2013.